Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 11/10/2018

FATTO

Il ricorrente afferma che, i primi giorni di dicembre 2016, ha scoperto un addebito in conto, senza preavviso, di € 17.878,65.
Di fronte all'incapacità della filiale di fornire informazioni, si è rivolto all'ufficio reclami che "*dopo circa un mese*" ha comunicato che l'addebito sarebbe stato relativo "*ad un finanziamento, senza specificare i dati.. di quest'ultimo*".
Il cliente "*nel 2009/2010*" aveva chiesto un finanziamento che aveva interrotto di pagare a metà del debito "*a causa di un grave infarto*" che avrebbe reso il cliente "*invalido al 100%*". Il predetto finanziamento era assistito da un'assicurazione in caso di invalidità.
Il cliente lamenta il fatto che, avendo saldo negativo, non può operare in uscita dal conto corrente.
Ciò esposto il ricorrente chiede all'Arbitro "*di intermediare, affinché…possa continuare ad usare il… conto corrente" e "affinché…possa avere copia del contratto con le condizioni contrattuali"*.
Con le controdeduzioni l'intermediario osserva che:
- il cliente è debitore di € 18.511,40 per un finanziamento contratto nel 2010 e riconosciuto dal cliente stesso, che tuttavia "*non ha mai manifestato la volontà di adempiere, neanche mediante il raggiungimento di un eventuale accordo transattivo*";
- l'importo del debito "*è stato appostato su un conto tecnico della banca che non influisce sul saldo contabile del conto ma su quello disponibile…il che non impedisce al cliente di operare…a*

riprova…si rileva che su detto conto non vengono applicare le commissioni che il conto genererebbe se fosse in sconfino".
Con le conclusioni l'intermediario chiede che il ricorso venga respinto.
Con nota di repliche il cliente afferma di essere "*riuscito a trovare un 'documento di sintesi', nel quale .. vengono trattenuti 898,64 € per un non meglio specificato 'costo copertura assicurativa facoltativa trattenuto in unica soluzione in sede di erogazione'*.
Il cliente ribadisce di non potere operare sul conto perché il saldo disponibile sarebbe negativo.

DIRITTO

Il ricorrente articola due contestazioni relative, invero, a rapporti distinti, un conto corrente in essere presso la banca convenuta e un finanziamento a suo tempo stipulato con altro intermediario poi incorporato dalla stessa convenuta. Al finanziamento è riferibile - come precisato nella nota di repliche - la richiesta di documentazione contrattuale, la quale nelle intenzioni del cliente, sarebbe propedeutica a verificare se la copertura assicurativa a suo tempo pagata fosse attivabile in un caso di invalidità sopravvenuta, quale quello a lui occorso. In relazione al conto corrente, invece, il ricorrente lamenta l'impossibilità di utilizzare le diponibilità ivi giacenti, in esito all'addebito del debito residuo del finanziamento.
In proposito, l'intermediario precisa che l'addebito contestato dal cliente è stato appostato su un conto tecnico "*che non influisce sul saldo contabile del conto, ma su quello disponibile*", producendo la relativa evidenza.
In relazione all'impossibilità di utilizzare il conto corrente, il cliente allega documentazione da cui risulta la seguente dicitura "*Il saldo disponibile è inferiore all'importo del bonifico richiesto*". Osserva poi che, a seguito del contestato addebito e a differenza di quanto sostenuto dall'intermediario, non gli è stato consentita alcuna disposizione, se non un prelievo in contanti presso lo sportello.
Sul punto il Collegio osserva che la documentazione prodotta dal cliente non consente di inferire la fondatezza della sua doglianza e di contrastare quanto prodotto dall'intermediario, perché mancano informazioni relative al saldo contabile del conto corrente al momento dell'esecuzione del tentativo.
Tanto ritenuto in merito alla prima questione, rimane l'altra contestazione, quella relativa al finanziamento che - secondo l'assunto del ricorrente - avrebbe dovuto essere estinto per l'intervento dell'assicuratore in esito alla sopravvenuta invalidità del cliente.
In proposito si rileva che dal documento di sintesi del prestito, allegato dal cliente, risulta la seguente voce: "*Costo copertura assicurativa facoltativa trattenuto in unica soluzione in sede di erogazione*".
L'intermediario, anche in questa sede, non ha allegato le condizioni della polizza né del contratto di finanziamento cui la stessa accede, così come richiesto dal cliente.
Per converso il ricorrente ha allegato la documentazione sanitaria comprovante la sua invalidità grave pari al 100%.
In conclusione, nel caso di specie non risulta provato che l'obbligo di consegna della documentazione al momento costitutivo del rapporto - prevista dall'art. 117 T.U.B. - sia stato effettivamente adempiuto dalla resistente (*rectius*, dall'intermediario incorporato dalla resistente).
Anche in disparte di ciò, comunque, deve ritenersi conforme a un generale obbligo di cooperazione che incombe sull'intermediario accogliere la richiesta del cliente, che potrebbe avere un interesse attuale ad esaminare quella documentazione, nel caso in cui non l'abbia ricevuta, ovvero a ricostituirla, se non ne ha più la disponibilità (Coll. Milano, n. 10696/2016). Pertanto, va accolta la domanda del ricorrente nella parte in cui ha ad oggetto i documenti che non sono stati ancora consegnati dall'intermediario (polizza e contratto di finanziamento cui la stessa accede).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio in accoglimento parziale del ricorso, dispone che l'intermediario provveda a consegnare la documentazione richiesta e non accoglie per il resto.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA